

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1967

Integrazione alla legge 12 agosto 1962, n. 1340, concernente il trasferimento al Ministero dell'interno e la istituzione dei ruoli organici dell'A.A.I.

ONOREVOLI SENATORI. — In occasione dell'istituzione di nuovi ruoli o dell'ampliamento di ruoli già esistenti, è principio costantemente osservato, quello di ridurre le anzianità richieste in via normale per le promozioni alle diverse qualifiche.

L'anzianità ordinaria viene di regola ridotta alla metà, fino a un massimo di trenta mesi, ed il beneficio opera una sola volta in sede di prima applicazione della legge.

È evidente lo scopo di tale prassi; con essa si vuole far corrispondere alla aumentata esigenza di posti la possibilità di una loro sollecita copertura rendendo, così, prontamente funzionale il nuovo assetto organico.

Trattasi quindi di un principio posto nell'interesse dell'Amministrazione, ma che, nel contempo, ritorna a beneficio del personale interessato in quanto consente ad esso di conseguire una promozione in anticipo sui tempi minimi occorrenti secondo l'ordinamento generale.

Gli esempi in proposito sono numerosi e recenti. Di una norma siffatta si sono infatti avvantaggiati negli ultimi anni i Ministeri del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e foreste, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, eccetera.

Viceversa, per quanto concerne i ruoli dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.), il principio stesso non venne affermato in occasione della loro istituzione disposta con la legge 12 agosto 1962, n. 1340, perchè si ritenne, allora, di ispirare a rigorosi principi la prima formazione dei ruoli stessi.

Sta di fatto, però, che gli adempimenti relativi all'attuazione della legge hanno richiesto un lungo periodo di tempo, e solo nel corso del 1965 hanno potuto essere portati a termine i concorsi per esami e per titoli che condizionano l'accesso alle qualifiche intermedie delle varie carriere (direttore di sezione, primo segretario, primo ar-

chivista). Ne consegue che, fino a quando non si saranno maturati in dette qualifiche i minimi di anzianità prescritti, ai fini dell'avanzamento, dallo statuto degli impiegati civili, le qualifiche superiori resteranno praticamente precluse alla quasi totalità del personale delle tre carriere. Ciò, oltre a provocare uno stato di comprensibile disagio tra gli impiegati (che, per la maggior parte, hanno raggiunto una anzianità complessiva di servizio di oltre venti anni), determina anche notevoli difficoltà nella soluzione dei problemi organizzativi e funzionali dell'Amministrazione quali, ad esempio, quelli inerenti alla composizione del Consiglio di amministrazione, della Commissione di disciplina, delle Commissioni di esame, all'organizzazione, a livello adeguato, di un servizio ispettivo, e via dicendo.

Si pone pertanto — sia nell'interesse del servizio, sia sotto un profilo di stretta equità — l'urgenza di riconoscere al personale dell'A.A.I. il beneficio della riduzione della

anzianità per la promozione alla qualifica superiore, sia pure in misura inferiore a quella riconosciuta, in circostanze analoghe, agli impiegati delle altre Amministrazioni.

A ciò si provvede con l'unito disegno di legge, che si compone di un solo articolo nel quale è prevista la riduzione a metà e fino ad un massimo di 18 mesi, delle anzianità richieste in via normale per le promozioni alle diverse qualifiche.

Allo scopo poi di evitare che, nei riguardi delle promozioni di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i benefici previsti dal provvedimento siano praticamente frustrati dall'osservanza dei termini stabiliti dagli stessi articoli, con l'ultimo comma si consente di prescindere da detti termini sino al 31 dicembre 1967. La norma riproduce quella contenuta nell'articolo 34 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, relativa ai ruoli del personale della Ragioneria generale dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I dipendenti dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno, per una sola volta, e sino alla data del 31 dicembre 1967, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà, e comunque per un periodo massimo di 18 mesi, dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio.

Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni, di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde, sino alla suddetta data del 31 dicembre 1967, dai termini previsti dagli articoli medesimi.